

STATUTO

Denominazione

Art. 1 - È costituita l'associazione di promozione sociale denominata "LABORATORIO T&T".

L'associazione si iscrive al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore RUNTS nella sezione Associazioni di Promozione Sociale, assume l'acronimo " APS ETS" e quindi la denominazione "LABORATORIO T&T APS ETS".

Art. 2 - Essa ha sede in Alessandria, Via Milano n. 144.

L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale. Persegue le proprie finalità come indicato dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e svolge attività di:

- promozione, sviluppo e raggiungimento, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, di finalità culturali inerenti alla filosofia del benessere della persona, della salute, nonché il campo artistico, letterario, culturale in genere con finalità educativa;
- gestione di attività culturali e artistiche di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura in genere;
- diffusione del concetto di cura della persona e della sana alimentazione ad ogni livello ed in ogni ambiente, sociale, privato e sportivo ;

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione di eventi di carattere ricreativo e sperimentale, finalizzati alla diffusione della cultura del benessere della persona e della sana alimentazione;

- organizzazione e gestione di convegni, manifestazioni, dibattiti, mostre, seminari e ricerche di ogni tipo, per il raggiungimento e la diffusione dei propri scopi e delle proprie ricerche e/o studi;
- organizzazione di eventi anche multimediali, stipula di convenzioni con Enti pubblici e privati per la gestione di corsi, seminari ed eventi in genere, nell'ambito dei propri scopi istituzionali.

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio direttivo.

Volontariato

Art. 3 - L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

Art. 4 - Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo.

Entrate, esercizio sociale e bilancio

Art. 5 - Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalle quote sociali;
- dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazione ad esse;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 6 - L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, anche da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.lgs 3 luglio 2017, n. 117. L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio, verranno predisposti dal consiglio direttivo il bilancio di esercizio secondo le modalità previste dall'art. 13 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117.

Entro la fine di ogni anno verrà predisposto dal consiglio direttivo il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Art. 7 - L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Soci

Art. 8 - I soci si distinguono in tre categorie:

- a) soci fondatori, i quali non hanno obblighi di versamento di quote sociali e non partecipano ai risultati economici di gestione.
- b) soci ordinari, i quali hanno l'obbligo di versare le quote

nella misura stabilita annualmente dal consiglio direttivo e partecipano alle attività di base;

c) soci sostenitori, i quali partecipano attivamente alle attività sociali e hanno l'obbligo di versare le quote nella misura stabilita annualmente dal consiglio direttivo in funzione delle attività richieste.

Non sono previsti particolari requisiti di tipo professionale per gli aspiranti soci.

I soci ordinari e i soci sostenitori che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno, saranno considerati soci anche per l'anno successivo e pertanto obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

La richiesta di ammissione di soci minori di età dovrà essere presentata dai genitori da chi ne esercita la tutela legale.

Art. 9 - I soci di tutte le categorie hanno diritto a frequentare i locali sociali, all'uso degli impianti e al godimento dei servizi sociali, se in regola con il pagamento delle quote.

Art. 10 - Tutti i soci potranno esaminare i libri sociali, facendo apposita richiesta al consiglio direttivo, entro 20 giorni dalla richiesta.

Art. 11 - La qualità di associato si perde per decesso, recesso, esclusione o per il mancato rinnovo/pagamento della quota annua. L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'associazione. Il rapporto associativo deve essere in ogni caso disciplinato in modo uniforme e ogni modalità associativa dovrà essere volta a garantire l'effettività

del rapporto medesimo; viene inoltre espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed è previsto per gli associati e partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Art. 12 - Ogni quota o contributo associativo devono considerarsi intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabili. E' previsto il voto singolo di cui all'art. 2532, comma 2, Codice Civile.

Art. 13 - I soggetti che intendono far parte dell'associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio direttivo. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Art. 14 - Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

Amministrazione

Art. 15 - L'Associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da tre membri appartenenti alla categoria dei soci ordinari eletti dall'assemblea, che ha facoltà di sostituire uno di essi con un socio appartenente alla categoria dei soci onorari.

Il consiglio direttivo dura in carica fino a revoca o dimissione.

In caso di dimissioni o di decesso di uno di essi, il consiglio direttivo deve convocare l'assemblea dei soci per la sostituzione o

per la nomina di un nuovo organo direttivo.

Art. 16 - Il consiglio direttivo nomina nel proprio seno un presidente, un vicepresidente e un segretario tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'assemblea dei soci.

Nessun compenso è dovuto ai membri del consiglio direttivo.

Art. 17 - Il consiglio direttivo nomina il presidente onorario dell'associazione anche al di fuori dei soci ordinari. La scelta ricadrà su personaggio che si sia distinto nell'ambito dell'attività pubblica e privata, della cultura e della musica in genere.

Esso, pertanto, rappresenterà l'associazione e potrà anche partecipare alle sedute del consiglio direttivo.

Detta nomina dovrà essere convalidata dall'assemblea annuale dei soci e deve considerarsi libera ad ogni effetto

Il presidente onorario dura in carica fino a revoca o dimissione.

Art. 18 - Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti e comunque almeno due volte all'anno, per redigere il bilancio di esercizio da sottoporre all'assemblea per l'approvazione, e per redigere il bilancio preventivo decidendo anche in merito all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente e, in sua assenza, dal vicepresidente.

Delle riunioni del consiglio direttivo verrà redatto, su apposito libro, relativo verbale che sarà sottoscritto da tutti i presenti.

Art. 19 - Il consiglio direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea. Esso procede pure alla nomina di dipendenti, di impiegati, di consulenti e di collaboratori,

determinandone le retribuzioni e i compensi e compila il regolamento per il funzionamento dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Il consiglio direttivo potrà delegare ai soci i poteri o conferire incarichi particolari fissandone il compenso. È data facoltà, inoltre, al consiglio direttivo di far partecipare alle sue adunanze anche soci ordinari in qualità di invitati permanenti con voto consultivo.

Art. 20 - Il presidente, ed in sua assenza, il vicepresidente, è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea e del consiglio direttivo; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Libri contabili

Art. 21 - Indipendentemente dalle norme fiscali e di altra natura, il consiglio direttivo compila i seguenti libri contabili e sociali:

- i. libro dei soci;
- ii. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- iii. libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- iv. libro cassa;
- v. libro giornale;
- vi. libro degli inventari;
- vii. ogni altro libro, anche in sostituzione dei precedenti, che sono ritenuti dal consiglio direttivo idonei per una più chiara e spedita contabilità o che rientrino tra quelli previsti dall'art. 15 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Assemblee

Art. 22 - I soci ordinari sono convocati in assemblea, quale organo sovrano dell'associazione, dal consiglio direttivo almeno una

volta all'anno entro la fine di febbraio, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione nell'albo dell'associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, al fine di approvare annualmente il bilancio di esercizio che dovrà essere redatto dall'organo amministrativo

L'assemblea deve essere pure convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci ordinari. L'assemblea deve essere convocata nella sede sociale.

Art. 23 - L'assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo e [quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno] il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. È comunque fatto divieto all'assemblea di deliberare la trasformazione dell'associazione in altre forme giuridiche, ovvero la fusione o scissione.

Art. 24 - L'assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Art. 25 - Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola col pagamento della quota annua di associazione.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del consiglio direttivo salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di Consiglieri.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Art. 26 - L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo e, in mancanza, dal vicepresidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio presidente.

Il presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene, due scrutatori.

Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 27 - Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dal Codice civile.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita.

Per l'assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del

Codice civile in quanto compatibile.

Art. 28 - L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 29 - È ammessa la possibilità che le decisioni dell'Assemblea siano adottate per corrispondenza, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo le modalità che saranno previste o adottate dall'organo amministrativo.

Organo di controllo e di revisione

Art. 30 - Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

Art. 31 - L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento.

Art. 32 - Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117. Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 33 - Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Scioglimento

Art. 34 - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dalla assemblea con la maggioranza prevista all'articolo 27 per le assemblee straordinarie, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, dovrà essere devoluto ad altri enti del terzo settore, sentito il Registro unico Nazionale del Terzo Settore secondo le modalità previste dall'art. 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117.

Controversie

Art. 35 - Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'associazione o suoi organi saranno sottoposte con l'esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di uno o più arbitri nominati dall'assemblea anche tra i soci onorari; essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Rinvio

Art. 36 - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

F.to:

NADIA VERCELLI -

CATERINA TAVERNA -